

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4222

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato LA RUSSA

Disposizioni in materia di pubblicazione degli elenchi dei debitori insolventi degli istituti di credito che beneficiano di interventi pubblici

Presentata il 13 gennaio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente decisione presa dal Governo e la conseguente richiesta di autorizzazione alle Camere di esporre l’Italia con un ulteriore indebitamento di ben 20 miliardi di euro, da finanziare a debito, per intervenire a sostegno di alcuni istituti bancari ci pone davanti a una riflessione sulle responsabilità delle pesanti crisi debitorie che negli ultimi anni hanno con sempre maggiore frequenza investito le nostre banche.

Come noto, ormai, dopo l’avvenuta presentazione in Parlamento del decreto-legge cosiddetto salva risparmio, l’istituto maggiormente esposto e interessato dal salvataggio pubblico è la Banca Monte dei Paschi di Siena, il più antico istituto creditizio del nostro Paese, in seguito al fallimento del ricorso al mercato per la sua ricapitalizzazione.

Appena quattro anni fa, era il febbraio del 2013, il salvataggio della Banca Monte

dei Paschi di Siena era già costato all’Italia 4 miliardi di euro attraverso la sottoscrizione dei cosiddetti *Monti bond*, 2 miliardi di euro in sostituzione di aiuti già concessi nel 2009 e 2 miliardi di euro di aiuti addizionali.

La procedura degli aiuti di Stato era stata avviata dopo che il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco aveva segnalato al Ministero dell’economia e delle finanze che la « Banca Monte dei Paschi di Siena (...) ha evidenziato uno *shortfall* di capitale di 3,3 miliardi di euro, riconducibile alla valutazione ai prezzi di mercato dei titoli di Stato italiani detenuti in portafoglio », una circostanza ribadita a più riprese dai vertici della stessa Banca, dalla Banca d’Italia e dal Governo Monti sia in Parlamento, sia nella Commissione europea.

In realtà quanto emerso in seguito alla conclusione della procedura di salvataggio

ha dimostrato che, contrariamente a ciò che era stato fino ad allora affermato in tutte le sedi, i 2 miliardi di euro di aiuti addizionali concessi alla Banca Monte dei Paschi di Siena non erano serviti per coprire le perdite generate dal portafoglio di titoli di Stato italiani, ma per ripianare un *deficit* di capitale generato da due temerarie operazioni di strumenti derivati eseguite dalla Banca con la *Deutsche Bank* e con la banca Nomura, realizzate con il fine – anch'esso illecito – di occultare le perdite di altre operazioni.

Anche la Commissione europea, nel luglio del 2013, richiedendo precisi interventi nel piano di ristrutturazione presentato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, aveva riconosciuto implicitamente che la rappresentazione data dalle autorità italiane circa il fatto che essa fosse una banca fundamentalmente sana soggetta a « problemi esogeni » e che il *deficit* di capitale fosse dovuto agli effetti della crisi del debito sovrano sul portafoglio dei titoli di Stato della stessa, non fosse corretta. Al contrario, era una banca affetta da « problemi endogeni » nella quale il *deficit* di capitale era stato generato da temerarie posizioni speculative in strumenti derivati e da una malagestione.

Dopo il caso della Banca Monte dei Paschi di Siena vi è stato il clamoroso fallimento della Cassa di risparmio di Ferrara, della Banca delle Marche, della Cassa di risparmio di Chieti e della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, tutte già commissariate e tutte costate ai propri investitori la polverizzazione dei propri risparmi.

I fallimenti, le pesantissime esposizioni debitorie di alcuni istituti, la necessità di un nuovo intervento di salvataggio da parte dello Stato, le irregolarità accertate nella gestione dei fondi e nella vendita dei prodotti e dei titoli finanziari ai risparmiatori, anche a quelli più vulnerabili, e le numerose inchieste in corso che riguardano una gestione quantomeno disinvolta da parte di alcuni *manager*, dimostrano con chiarezza inequivocabile l'attuale fragilità del sistema

del credito in Italia e i rischi che ne conseguono, sia per i singoli risparmiatori e investitori, sia per l'intero quadro economico nazionale.

Nel corso dell'audizione innanzi alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in occasione dell'esame del decreto cosiddetto salva risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze ha puntato espressamente il dito contro i casi di malagestione in numerosi istituti, invitando la magistratura ad accertarli e a sanzionarli tempestivamente, e ha poi dichiarato la propria non contrarietà di principio alla pubblicazione dei nomi dei debitori maggiormente esposti con la Banca Monte dei Paschi di Siena, come richiesto a gran voce anche dalla nostra forza politica.

Noi, tuttavia, riteniamo che questo meccanismo, capace di generare insieme trasparenza e, ci auguriamo, un atteggiamento maggiormente virtuoso da parte degli stessi debitori, non debba essere limitato solo alla Banca Monte dei Paschi di Siena, ma debba piuttosto essere applicato in tutti i casi in cui si intervenga con denaro pubblico – e quindi di proprietà dei contribuenti – a ripianare le perdite o quantomeno parte di esse di istituti bancari o creditizi.

È per questo motivo che abbiamo deciso di depositare la presente proposta di legge, della quale auspichiamo una rapida approvazione, composta da un unico articolo volto a stabilire il principio che, laddove lo Stato, enti pubblici, organismi pubblici o anche semplicemente partecipati dallo Stato o da enti e organismi pubblici, concorrano al riequilibrio finanziario o al salvataggio di una banca o di un istituto di credito, sia previsto l'obbligo in capo al soggetto pubblico erogante di pretendere dagli istituti beneficiari del sostegno pubblico l'elenco di tutte le persone fisiche e giuridiche esposte con debiti verso quegli stessi istituti per cifre superiori a 100.000 euro e di darne adeguata pubblicità anche in deroga alle norme sulla protezione dei dati personali e sul segreto bancario.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nel caso in cui, mediante l'erogazione diretta di denaro, l'accensione di linee di credito speciali, la concessione di prestiti a titolo oneroso o non oneroso ovvero mediante qualsiasi altra forma di intervento finanziario lo Stato o enti pubblici, organismi pubblici o solo partecipati dallo Stato o da enti e organismi pubblici concorrono al riequilibrio finanziario o al salvataggio di una banca, di un istituto di credito, di una cassa di risparmio o di qualsiasi altro istituto o azienda operante nei settori del credito e della finanza, è fatto obbligo allo Stato o agli enti pubblici eroganti di pretendere dagli istituti beneficiari del sostegno pubblico l'elenco di tutte le persone fisiche e giuridiche esposte con debiti verso gli stessi istituti per cifre superiori a 100.000 euro, fatte salve unicamente le persone fisiche e giuridiche titolari di mutui per l'acquisto di un immobile adibito a prima abitazione, e di darne adeguata pubblicità, anche in deroga alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 7 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.



17PDL0060660